



DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto	“Costituzione Società Consortile per Azioni”, denominata Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti “Ato 1 AGRIGENTO PROVINCIA EST.” Approvazione Statuto e Atto Costitutivo. Autorizzazione al legale rappresentante dell’Ente alla sottoscrizione.
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’anno duemilaDODICI addi TRE del mese di SETTEMBRE nel Comune di Canicatti e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, *in seduta pubblica – in sessione ordinaria* – per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Il Prof. Domenico LICATA presidente - assume la presidenza del Consiglio comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario generale dr Domenico TUTTOLOMONDO.

In prosieguo di seduta al momento della trattazione del punto in oggetto, risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS
Di Benedetto Fabio	X		Comparato Alessio	X	
Muratore Calogero	X		Giardina Giovanni	X	
Asti Gioachino	X		Parla Rita	X	
Licata Domenico	X		Sardone Antonino	X	
Sacheli Agata	X		Lo Giudice Stefano	X	
Migliorini Antonio	X		Saieva Diega	X	
Trupia Ivan	X		Villareale Salvatore		X
Nicosia Salvatore	X		Rossano Alessandro	X	
Tiranno Antonio	X		Cani Gioachino	X	
Daniele Diego	X		Canicattì Giuseppe	X	
Giardina Gioachino	X		Baldo Marocco Raimondo	X	
Milioti Giuseppe		X	Bordonaro Giuseppa	X	
Maira Antonio	X		Nocilla Gioachino	X	
Frangiamone Salvatore	X		Seminatore Manuela	X	
La Valle Salvatore	X		Cacciato Antonio		X

PRESENTI Nro 27

ASSENTI Nro 03

Il Presidente invita a trattare il punto prelevato avente ad oggetto:

“Costituzione Società Consortile per Azioni, denominata Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Ato 1 AGRIGENTO PROVINCIA EST - Approvazione Statuto e Atto Costitutivo - Autorizzazione al legale rappresentante dell’Ente alla sottoscrizione”.

Il Presidente informa i consiglieri, come già preannunziato nelle comunicazioni, che il Commissario straordinario, insediatosi per l’intervento sostitutivo, ha assegnato per ragioni d’urgenza giorni 5 per provvedere.

Cons. Trupia, Presidente dell’8 Commissione consiliare, comunica che:

- In data 31 agosto 2012 la Commissione si è riunita, perché già convocata con altri punti all’ordine del giorno;
- che in commissione il punto in discussione è stato trattato tra le varie ed eventuali, già programmate, in quanto, preso atto della necessità e dell’urgenza, data la ristrettezza dei tempi non è stato possibile diramare un ulteriore ordine del giorno;
- la commissione, presenti il Vice Sindaco Gaetano Rizzo e l’Ingegnere Capo Architetto Munna, ha espresso parere contrario all’unanimità dei presenti.

Ass. Rizzo.

Illustra l’argomento, precisando che:

- la proposta di deliberazione era già pronta alla fine del mese di luglio, dopo aver partecipato ad un incontro alla Regione con i Sindaci dei Comuni della Sicilia centro-occidentale;
 - l’Amministrazione ha preferito rimandare l’invio della proposta per attuare una protesta verso l’Amministrazione Regionale che, negli anni, si è dimostrata insensibile alle richieste dei comuni, che si sono indebitati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e per gli anni avvenire saranno costretti a fare delle anticipazioni per un servizio scadente e molto costoso;
 - la riforma prevista, per grandi linee, ripercorre quella degli ATO Rifiuti con l’aggravante che la nuova società sarà costituita da 26 Comuni e territori che hanno esigenze e caratteristiche molto diverse;
 - si è verificata un’accelerazione che ritiene sia un’imposizione dall’alto senza coinvolgere i Comuni interessati, tant’è a luglio non si sapeva cosa prevedesse il piano dei rifiuti;
 - nel giro di pochi giorni i comuni doveva preparare una delibera e coinvolgere il Consiglio Comunale per entrare a far parte della società che sarà un carrozzone peggio dell’attuale;
 - questo modo di operare ritiene sia lesivo del diritto dell’autodeterminazione della collettività, in quanto gli organi che la rappresentano non hanno nessuna voce in capitolo, tant’è che se il Consiglio Comunale questa sera se non approva la delibera verrebbe commissariato;
 - l’amministrazione in merito ha assunto una posizione di netto contrasto e bisogna farsi valere già dalle prossime elezioni regionali, per capire se si vuole continuare sulla scia del governo Lombardo e far sì che la responsabilità della gestione, della raccolta, dello smaltimento ritorni in mano ai Comuni;
- A nome dell’amministrazione, prosegue Rizzo, invita il Consiglio a votare “no” ed assieme predisporre una serie di iniziative, coinvolgendo altri consigli e amministrazioni locali, che si stanno muovendo in questa direzione e già hanno detto no alla costituzione della società.

Ritiene, quindi, che non bisogna fermarsi alla deliberazione commissariale e trovare assieme delle forme di protesta per bloccare questa falsa riforma.

rivolgendosi al nuovo Governo Regionale per modificare la legge e l'amministrazione è pronta a ricevere eventuali indicazioni da parte del Consiglio Comunale affinché tutti assieme si possa individuare la strada da seguire.

Dirigente, Arch. Munna

Illustra la proposta affermando che la stessa riporta integralmente gli schemi pubblicati sul sito della Regione Siciliana.

La legge nella sua interezza, prosegue il Dirigente, non dà indicazioni specifiche sulle SRR, ma solo un'imposizione di termini, rimandato il tutto ad una gara di tipo generale per l'affidamento ad impresa qualificata.

Si tratta, secondo, Munna, della riproposizione in chiave diversa di quello che erano gli ATO Rifiuti, cambiando la struttura organizzativa. Il Consiglio, in tal senso, è chiamato a deliberare in merito allo Statuto della società consortile e l'atto costitutivo.

Cons. Muratore

Come già espresso nell'ottava, ritiene che l'atto sia illegittimo e non può essere trattato perché l'ottava Commissione ha esaminato l'argomento solo per caso e voluto dare parere su un argomento per il quale doveva essere emanato un ordine del giorno apposito, per cui chiede un parere al segretario generale.

Presidente del consiglio

L'argomento è stato trattato dalla Commissione tra le varie ed eventuali, già prevista nella convocazione originaria, considerata l'urgenza dell'argomento e il fatto che la Presidenza del Consiglio ha convocato il Consiglio Comunale per oggi, dal momento che sussistevano cinque giorni dall'insediamento del Commissario per trattare e discutere la questione.

Segretario generale, dr Tuttolomondo

Precisa che si tratta di un punto particolare e urgente, nel senso che già è stato nominato un Commissario ad acta, con cinque giorni di tempo, mentre nella maggior parte dei casi la diffida avviene entro i trenta giorni. Inoltre, per le Commissioni Consiliari, che sono di ausilio al consiglio, non sussistono le norme stringenti come per la convocazione del Consiglio Comunale ed i pareri sono obbligatori ma non sono vincolanti.

Pertanto, ritiene che la Commissione e il Consiglio Comunale debbano prendere atto di questa nomina del Commissario e pronunciarsi favorevolmente o negativamente e in questo senso ritiene che la Commissione abbia fatto bene a discutere questo punto tra le varie ed eventuali per acquisire elementi di giudizio da portare in Consiglio Comunale per eventuali discussioni.

Cons. Muratore

Non condivide che si debbano affrontare argomenti importati all'ultimo momento e si debba ricorrere al commissariamento per un passaggio che dove consumare il consiglio comunale. Inoltre, non condivide che, data la rilevanza dell'argomento, il Sindaco non partecipi alla seduta e non fa conoscere alla città la sua azione.

Come gruppo ritiene che la nuova società sia carrozzone che non funzionerà, anche se peggio della Dedalo non si può fare, e critica l'azione dell'amministrazione che non ha attivato nessuna manifestazione e forma di protesta non solo per la Dedalo, ma anche per l'Ato Idrico e la Girgenti acque. Quindi, appoggiando la richiesta dell'amministrazione, voterà contro la proposta, ma auspica che l'amministrazione, rispetto a quanto detto, sia consequenziale.

Cons. Di Benedetto

E' dell'avviso che la vita amministrativa dei Comuni sarà stravolta perché le risorse del bilancio serviranno esclusivamente per la raccolta dei rifiuti.

Ritiene discutibile il termine dei cinque giorni assegnato dal commissario per approvare uno schema blindato, in cui il consiglio comunale non ha alcuna possibilità di apportare modifiche su un provvedimento che presenta delle criticità ed è sovrapponibile con il servizio reso dalla Dedalo.

Pertanto, dice, se il consiglio non approva la proposta avrà fatto un'opera di bene perché avrà la coscienza pulita per non avere partecipato ad un ulteriore scempio.

Condivide quanto detto dall'assessore sulla proposta in discussione e l'amministrazione, per qualunque azione voglia intraprendere, troverà al suo fianco il consiglio perché la proposta non è altra che costituire una Dedalo allargata e, nel lungo periodo, impegnerà ulteriori somme del bilancio per la raccolta dei rifiuti per un servizio reso veramente mediocre.

Ritiene possa trattarsi di un ulteriore agglomerato di incarichi, facendo notare che lo schema proposto non è previsto il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, avendo relegato i Consigli Comunali al semplice ruolo di ratificatori, senza nessuna possibilità di intervenire e di potere modificare l'atto, come sarebbe giusto fare.

Il PdL, prosegue Di Benedetto, è a fianco dell'Amministrazione ed esprime sin da ora il voto contrario alla proposta della costituenda società, sperando che l'Amministrazione sia consequenziale.

Cons. Comparato

Dopo avere fatto rilevare che, in merito alla proposta in discussione, già in commissione si era espresso in maniera contraria, perché rammaricato dal fatto che il Consiglio Comunale un semplice ratificatore di atti quando, invece, i consiglieri giornalmente sono chiamati a dare risposte ai cittadini che in questo momento, sulle condizioni igieniche della città, non possono dare.

La città si trova in questa situazione perché la legge sia stata votata anche dai deputati della Provincia di Agrigento ed oggi ritiene assurdo che su un argomento importante si debba decidere entro cinque giorni.

E' dell'avviso che la regione doveva inviare il commissario non tanto per l'approvazione della bozza di Statuto, ma per constatare in che condizioni igieniche vive la città e sull'operato della Dedalo verso la quale l'amministrazione ha esposto anche una denuncia.

Rileva che il consiglio deve deliberare un atto per costituire una nuova società con finalità uguali agli ATO, senza aver tenuto conto che questi sono stati un fallimento totale e costano tanto ai comuni per conferire i rifiuti alla discarica di Siculiana.

La costituzione degli Ato, prosegue Comparato, è avvenuta a seguito di uno stato di emergenza determinatosi che portò alla nomina di un Commissario, conosciuto solo per la pensione d'oro che percepisce e l'istituzione di questi ambiti testimonia che questi sono stati strumenti in mano alla politica che, in questi anni, ha giocato con questi organismi contro i cittadini.

Per detti motivi, ritiene che l'atto in discussione sia uno dei più importanti che il consiglio è chiamato ad adottare ed ha le mani legate perché relegati ad una legge regionale che impone di ratificare la bozza di statuto è per ciò annuncia di votare contro la proposta di deliberazione.

Cons. Maira

In riferimento alla proposta rileva che si tratta di un'imposizione della regione che impone l'approvazione di un atto generico.

Critica l'assenza del Sindaco e il fatto che l'amministrazione non abbia mai protestato ed addossa alla stessa la responsabilità di non avere presentato, in tempi utili, la proposta che poteva affrontarsi in commissione e in un consiglio comunale aperto, dimostrando con ciò di essere irresponsabile nel modo di gestire la città, non solo per i rapporti con la Dedalo, ma anche per l'Ato idrico. Il PD, per principio, dice Maira, è partito che si è sempre speso in favore della pubblica amministrazione (dalla scuola alla sanità all'interesse generale per tutti i cittadini), per cui ritiene che il Comune debba adottare le azioni necessarie per gestire i rifiuti con un'organizzazione interna e non attraverso carrozzoni.

Si meraviglia di se stesso per il fatto che stasera condivide la proposta dell'Amministrazione di cui non condivide l'azione amministrativa ed annuncia che il suo partito è disponibile ad attuare le iniziative, ma l'amministrazione dev'essere in prima fila e non stare dietro le quinte. Quindi annuncia che voterà contro la proposta in discussione.

Ass. Rizzo

In riferimento a quanto dichiarato dal cons. Maira, precisa di non avere asserito che Canicattì è pulita, ma vuol chiarire la causa che determina lo stato di sporcizia in cui versa la città, rilevando che:

- il primo Presidente dell'ATO AG3 è stato un Segretario del PD e lo stesso partito era favorevole all'istituzione degli Ato essendo uno degli artefici della creazione della struttura della Dedalo;
- il partito ha gestito l'Ato, comprando mezzi messi da parte in Germani, fuori standard e quindi ritiene che il PD sia la causa principe e iniziale di questa situazione in cui versa non solo Canicattì ma tutti i Comuni dell'ATO;
- la legge di istituzione degli Ato è stata emanata quando Presidente della regione era un esponente del P.D.;
- che la legge che istituisce le SRR è stata votata dal governo regionale in cui il PD è presente;
- per l'Ato idrico il comune era contrario all'affidamento alla Girgenti acque tant'è che ha presentato ricorso al TAR, ma il Commissario ha autorizzato l'allora Presidente della Provincia, a firmare, quindi è dell'avviso che il comune ha subito e continua a subire anche le menzogne del consigliere, ribadendo che il comune è stato sempre contrario all'ATO Idrico.

Cons. Sacheli

Ritiene sia innegabile che la concessione agli ATO abbiano portato allo sfacelo della città determinando una situazione igienica inaccettabile, rilevando anche che si sta discutendo nuova imposizione regionale.

E' soddisfatta del fatto che quasi tutti i gruppi presenti in consiglio sono contrari all'approvazione della proposta q pertanto, ritiene che, invece di procedere con delle accuse, si debba votare e stabilire l'azione da intraprendere, assieme ad Comuni, contro il provvedimento antidemocratico e procedere con la votazione visto che tutto il consiglio è contrario alla proposta.

Cons. Giardina Giovanni

Condivide molte delle valutazioni che fatte e ritiene sia un fatto innegabile che il servizio reso dalla Dedalo sia stato carente e quasi tutti addossavano la responsabilità all'Amministrazione pur sapendo che, da un punto di vista politico potrebbe essere possibile, ma sotto l'aspetto amministrativo così non è perché tutto è in mano ai Commissari imposti da un Governo Regionale di cui tutti conoscono la composizione, in quando non si tratta di un governo orfano che ha cambiato connotazione politica nel corso degli anni, ed i comuni si

trovano a subire loro scelte degli Ato, tutte in dissesto e con un pessimo servizio, con la conseguenza che la Sicilia è affogata nell'immondizia.

Ritiene che si siano perse delle opportunità (non si sono utilizzati i fondi comunitari per la realizzazione degli inceneritori o termovalorizzatori e di poter effettuare la raccolta differenziata), denotando in ciò la sconfitta della politica regionale, nazionale, provinciale, che il comune stanno subendo.

Questa nuova legge, secondo Giardina, porterà al disastro tutti i Comuni perché lieviteranno in maniera eccessiva i costi e con le scelte fatte la democrazia, senza sapere per quali interessi non certamente quelli di migliorare il servizio, subisce un'ulteriore mortificazione.

Non si sente di dar colpe a nessuno perché, a suo dire, quando si perde tutti si è tutti sconfitti e questa rappresenta l'ennesima disfatta che mortifica la capacità amministrativa di ogni singolo ente, di ogni amministratore.

La soluzione, prosegue Giardina, a detta di tutti i Sindaci è tornare alla gestione propria perché i comuni su temi ove non si hanno più le leve del comando dell'acqua, della spazzatura, dell'agricoltura e dello sviluppo economico, è ridotto i comuni a semplici sottogoverni.

Auspica possa esserci la possibilità assieme a tutti i Comuni e gli ATO che vorranno contribuire a far ritirare la legge che non è orfana, ma ha dei padri, ha dei nomi e dei cognomi e proviene da un Ente che si chiama Regione Siciliana, cosa che dovrebbe far riflettere chi critica gli altri, ma dovrebbe a far autocritica in casa propria perché si rischia di essere poco credibili.

Cons. Daniele

Lo rammarica il fatto che tutt'oggi su questo nuovo progetto si cerca ancora di dare delle coloriture e di appartenenza politica, che nel corso degli anni si è dimostrata un fallimento totale e concorda con Giardina sul fatto che questa non sia una legge orfana di padri.

Ritiene che in questo momento sia necessario sapere se l'Amministrazione, fermo restando che il suo gruppo darà la collaborazione possibile, ha già delle idee ed abbia iniziato un percorso per avviare una forma di protesta, se ha contattato i vari Sindaci; se in atto esiste un coordinamento per dare voce univoca alla protesta ed attivare le soluzioni possibili.

Ass. Rizzo

Fa presente che dagli incontri tenutisi a Palermo, la totalità dei Sindaci, al di là dell'appartenenza politica, erano contrari a questa legge ed avendo discusso del problema può partire da Canicattì il coordinamento della protesta e preparare un documento, anche congiunto, Amministrazione e Consiglio, da inviare alle Amministrazioni. Quindi se il consiglio lo ritiene opportuno, dice Rizzo, è possibile stilare un documento e stabilire le strategie e le azioni assieme ad altri enti.

Ultimati gli interventi, considerato che nessuno chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione l'argomento, per appello nominale, che dà il seguente risultato accertato e proclamato dallo stesso:

PRESENTI N. 27 consiglieri

Hanno votato:

A FAVORE Nessuno

CONTRO N. 27 consiglieri

ASTENUTI Nessuno

ASSENTI N. 03 consiglieri (*Milioti, Villareale, Cacciato*)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consigliere Anziano
F. Di Benedetto

Il Presidente
Prof. D. Licata

Il Segretario Generale
Dr. D. Tuttolomondo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 04-10-2012 al 18-10-2012, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

- È DIVENUTA ESECUTIVA I GIORNO _____, DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE
- È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

UOC Segreteria

Il Segretario Generale

Fto _____

Fto _____

Esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 - comma 1 - L.r. 3.12.1991, n.44
Dalla residenza Municipale _____

Il Segretario Generale
Dr Domenico Tuttolomondo

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicatti, _____

Il Funzionario

C.C. 3/9/2012 [signature]



CITTA' DI CANICATTI
(PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: COSTITUZIONE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI, DENOMINATA SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI "ATO 1 AGRIGENTO PROVINCIA EST". APPROVAZIONE STATUTO E ATTO COSTITUTIVO. AUTORIZZAZIONE AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE.

IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE

ALL. "A" 4

PREMESSO che:

- l'articolo 201 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 prevede che le regioni disciplinino le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al successivo comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- l'articolo 201 comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 individua l'Autorità d'ambito quale struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti;
- la legge regionale 8 aprile 2010 n.9 ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia della gestione integrata dei rifiuti nonché della messa in sicurezza, della bonifica, del ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, e in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;
- la legge regionale 8 aprile 2010 n.9, in particolare l'articolo 5 comma 1, sulla base delle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 200 comma 1 lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ed in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui ai commi 33 e 38 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, nonché al fine di consentire il sollecito avvio dell'assetto organizzativo derivante dall'applicazione della legge regionale sopra citata, ha riconfermato gli Ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) costituiti in applicazione dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007 n. 2, quali identificati nel decreto presidenziale 20 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 6 giugno 2008, n. 25;
- tale disciplina è stata integrata, nella parte relativa agli ambiti territoriali ottimali, dall'articolo 11 comma 66 della legge regionale 9 maggio 2012 n.26, il quale, integrando l'articolo 5, comma 2, della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, ha attribuito alla Regione la possibilità di modificare la rigida

[signature]

delimitazione territoriale di cui al citato articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, attraverso l'utilizzo della facoltà di cui al terzo periodo dell'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, introdotto dall'articolo 25, comma 1 lett. a) del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

–nell'esercizio di tale facoltà la Regione Siciliana, a conclusione del procedimento di cui all'articolo 5, comma 2 bis, della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, come introdotto dall'articolo 11, comma 67, della legge regionale 9 maggio 2012 n.26, ha approvato con Decreto Presidenziale n. 531 del 4 luglio 2012 il Piano con il quale sono stati individuati ulteriori otto Ambiti territoriali ottimali di dimensione diversa da quella provinciale, pubblicato nella G.U.R.S. Parte I n. 27 del 6 luglio 2012;

–ai sensi della succitata complessiva delimitazione questo Ente appartiene all'A.T.O. n 1 denominato *"AGRIGENTO PROVINCIA EST"*;

–all'interno di ciascun ambito territoriale, ai sensi della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è organizzato, affidato e disciplinato, sulla base di un piano d'ambito, da una società consortile di capitali, denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti";

–l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, in particolare, stabilisce che per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale devono costituire, per ogni A.T.O., la citata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti;

–con decreto n. 325 del 22.03.2011 dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9 sono stati adottati gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo della costituenda Società consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti;

–con nota prot. n. 13345 del 23.03.2011 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, per il tramite della Provincia regionale, ha trasmesso a questo Ente gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo della costituenda Società consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti evidenziando nella stessa nota la necessità di deliberare nelle assemblee consiliari, entro i termini di legge, l'adesione alla nuova Società;

–con nota prot. n. 191/GAB del 10.07.2012, l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, non avendo questo Ente provveduto a porre in essere il superiore adempimento, ha diffidato nuovamente l'Ente ad approvare, in assise consiliare, l'adesione alla nuova Società per il bacino di appartenenza nonché il relativo statuto e atto costitutivo, assegnando a tal fine, esclusivamente in ossequio al principio di leale collaborazione, essendo già abbondantemente spirati i termini di legge, l'ulteriore termine di giorni 30 (trenta), decorrente dalla pubblicazione nella

G.U.R.S. del Decreto Presidenziale n. 531 del 4 luglio 2012 approvativo del Piano di individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale;

CONSIDERATO che:

- ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate la partecipazione degli Enti territoriali ricadenti in ciascun A.T.O. alla relativa Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti è obbligatoria;
- l'attualità dei citati obblighi, così come evidenziato anche nella circolare n.1 del 16 maggio 2012 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, pubblicata nella G.U.R.S. Parte I n.20 del 18 maggio 2012, è stata confermata dalle novelle introdotte in materia dal legislatore regionale con la legge 9 maggio 2012 n.26, dalle quali si evince chiaramente la volontà di superare definitivamente il vecchio modello di gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Sicilia e dare immediata attuazione al sistema di organizzazione governato dalle S.R.R.;
- per effetto delle previsioni del comma 64 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012 n.26, dal 1 ottobre 2012, cessa qualsiasi competenza dei Consorzi e delle Società d'ambito in liquidazione a compiere atti di gestione, riservata espressamente, da quella data, alle S.R.R.;
- per le citate considerazioni nonché al fine di garantire che la transizione verso il nuovo modello di gestione del ciclo integrato dei rifiuti avvenga in Sicilia senza alcuna soluzione di continuità, anche per prevenire i rischi di una crisi socio economico ambientale che certamente scaturirebbe dalla interruzione del servizio, la deliberazione di adesione alla Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti riveste i caratteri della indifferibilità e dell'urgenza;
- il carattere obbligatorio della partecipazione degli Enti territoriali ricadenti in ciascun A.T.O. alla suddetta forma di cooperazione, la natura della forma di cooperazione, nonché la natura del servizio che dovrà gestire non fanno soggiacere la Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti al divieto di cui al comma 27 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modifiche e integrazioni, né le Amministrazioni locali al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 22;
- il capitale della Società è stato determinato in € 120.000,00 di cui il 95 per cento è riservato ai comuni, con quote calcolate sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, mentre il restante 5 per cento costituisce la quota di capitale della provincia regionale appartenente all'A.T.O.;
- alla luce dei superiori criteri la quota di capitale spettante a questo Ente territoriale è pari ad € **12.123,21**;
- lo schema-tipo di Statuto della Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti in aderenza al dettato normativo, tra l'altro, prevede che:
 - alla società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati;

- la durata della società consortile è fissata al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare;
- gli organi della società consortile sono individuati ed eletti fra i soci secondo la disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal codice civile e che le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.
- nelle votazioni dell'assemblea dei sindaci ogni comune ha diritto ad un voto ogni diecimila abitanti e per frazioni oltre cinquemila, fino a un massimo di voti pari al 30 per cento dei voti totali, calcolati sulla base della popolazione residente, e che i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti hanno in ogni caso diritto a un voto;
- il patrimonio della società consortile comprende un fondo di dotazione, nonché gli eventuali conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati e le acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali, regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti.

VISTI:

–gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo delle costituende Società consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti adottati con decreto n. 325 del 22.03.2011 dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, che si allegano alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

RITENUTO:

–costituire assieme agli altri Enti territoriali ricompresi nell'A.T.O. n. 1, denominato "AGRIGENTO PROVINCIA EST" o che vi saranno ricompresi nelle ipotesi di cui all'articolo 5 comma 3 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, una società consortile per azioni, denominata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n. 1, denominato "AGRIGENTO PROVINCIA EST" per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa in materia di gestione integrata dei rifiuti dalla legge regionale medesima;

–approvare l'atto costitutivo della Società consortile per azioni denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti n. 1, denominato "AGRIGENTO PROVINCIA EST" che consta di n. 31 (trentuno) articoli che si allega alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

–approvare lo statuto della società consortile per azioni denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n. 1, denominato "AGRIGENTO PROVINCIA EST" che consta di n. 11 (undici) articoli che si allega alla presente sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;

–autorizzare il legale rappresentante dell’Ente di procedere alla stipula dell’atto costitutivo e alla sottoscrizione delle quote sociali dell’Ente, dando mandato di apportare eventuali modifiche allo Statuto purché di carattere non sostanziale che si dovessero rendere necessarie innanzi al Notaio;

VISTI:

–il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

–la legge regionale 8 aprile 2010 n.9 e successive modifiche ed integrazioni;

–la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni e riconosciuta la competenza dell'organo consiliare a deliberare sulla presente proposta;

–il proprio Statuto;

–i commi 27 e 28 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modifiche e integrazioni;

–dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi del punto 1) della lettera i) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 come introdotto dall’articolo 12 della legge regionale 30/2000.

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni di cui in premessa, e ai sensi dell’articolo 6 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9,

- 1) **DI COSITUIRE** assieme agli altri Enti territoriali ricompresi nell’A.T.O. n. 1, denominato “AGRIGENTO PROVINCIA EST” o che vi saranno ricompresi nelle ipotesi di cui all’articolo 5 comma 3 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, una società consortile per azioni, denominata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n. 1, denominato “AGRIGENTO PROVINCIA EST” per l’esercizio delle funzioni affidate alla società stessa in materia di gestione integrata dei rifiuti dalla legge regionale medesima;
- 2) **DI APPROVARE l’atto costitutivo della Società consortile per azioni** denominata “Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n. 1, denominato “AGRIGENTO PROVINCIA EST” che consta di n. 31 (trentuno) articoli che si allega alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI APPROVARE lo statuto della società consortile** per azioni denominata “Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n. 1, denominato “AGRIGENTO PROVINCIA EST” che consta di n. 11 (undici) articoli che si allega alla presente sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) **DI AUTORIZZARE** il legale rappresentante dell’Ente di procedere alla stipula dell’atto costitutivo e alla sottoscrizione delle quote sociali dell’Ente, dandogli mandato di apportare

eventuali modifiche allo Statuto purché di carattere non sostanziale che si dovessero rendere necessarie innanzi al Notaio;

- 5) **DI DARE ATTO** che anche successivamente all'adozione del presente atto questa Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere passaggio ad un diverso A.T.O. nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'articolo 5 comma 3 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9;
- 6) **DI DARE MANDATO** al responsabile del servizio interessato di adottare tutti gli atti di gestione di competenza consequenziali al presente atto e strumentali alla costituzione della "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n. 1, denominato "AGRIGENTO PROVINCIA EST" ivi compresa la liquidazione e il pagamento delle spese notarili e della quota di partecipazione societaria dell'Ente per l'importo complessivo di € 14.123,21, nonché del relativo acconto ai fini del deposito presso un istituto di credito del 25 % dei conferimenti in denaro propedeutici alla stipula dell'atto;
- 7) **DI DARE ATTO** che le superiori spese, ammontanti a € 14.123,21, derivanti da obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge e la cui mancata assunzione determinerebbe danni anche patrimoniali certi e gravi all'Ente, trovano copertura al Cap. 1570, titolo 1, funzione 9, servizio 5, intervento 3, denominato " Gestione in appalto servizio RSU" nel bilancio d'esercizio anno 2012;
- 8) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al responsabile del servizio interessato, per gli adempimenti consequenziali, all'organo di revisione contabile dell'Ente, all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità- Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, alla Provincia regionale per gli adempimenti di cui all'articolo 7 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9 (solo per i Comuni), e alla competente Corte dei Conti ai sensi dall'articolo 3 comma 28 della legge 244/2007 e successive modifiche e integrazioni;
- 9) **DI DARE** all'atto immediata eseguibilità.

IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE

(Arch. Luigi Munna)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE
CANICATTI', LI' 28/08/2012

IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE

(Arch. Luigi Munna)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE
CANICATTI', LI' 28-08-2012

IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE

(Dr. Carmelina Meli)